



Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana
Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI"
95030 MASCALUCIA (CT) – Via Regione Siciliana, 12 TEL. 095/7275776
Cod.mecc. CTIC8300B – cod. fisc. 80011870872
www.vincimascalucia.edu.it
E-MAIL ctic8a300b@istruzione.it ctic8a300b@pec.istruzione.it



Alunno si rompe i denti giocando a “palla prigioniera” a scuola.

La ricreazione, in una mattina come tante, si trasforma improvvisamente in un caso giudiziario. Un bambino, per evitare la sconfitta in una partita di palla prigioniera, sbatte il volto contro un palo, si rompe due denti e viene portato al pronto soccorso.

La vicenda finisce in un'aula del tribunale di Roma.

La battaglia legale che ne è scaturita ha messo sotto la lente d'ingrandimento l'istituto scolastico, chiamato a rispondere sulle sue responsabilità in materia di vigilanza e sicurezza. La domanda risarcitoria avanzata dalla famiglia si intreccia così con il tema, sempre attuale, dei limiti e dei doveri della **scuola** nella tutela degli alunni durante le attività ludiche.

Testimonianze e istruttoria: come si è arrivati alla decisione

Il processo, avviato grazie agli atti e alle testimonianze raccolte, mette in luce la dinamica dei fatti attraverso le parole di un insegnante presente. Il minore, mentre tenta di schivare la palla, inciampa e finisce contro il paletto metallico: *“Stavano giocando a palla prigioniera... il bambino, per evitare la palla, inciampa e urta il paletto”*.

Il terreno della disputa giudiziaria si allarga all'accertamento della responsabilità contrattuale dell'istituto: il Tribunale ricorda la linea giurisprudenziale secondo cui la scuola ha il dovere di tutela e di restituire l'alunno nelle stesse condizioni in cui è stato affidato.

Tuttavia, per la Cassazione, la parte lesa deve provare che il danno sia maturato sotto la vigilanza dell'istituto e che vi sia un nesso causale con eventuali omissioni degli obblighi scolastici.

Dall'istruttoria risulta che la partita aveva luogo in un ambiente regolarmente adibito allo sport, senza elementi di rischio straordinario e con presenza attiva del personale docente, pronto a prestare immediata assistenza.



Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana
Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI"
95030 MASCALUCIA (CT) – Via Regione Siciliana, 12 TEL. 095/7275776
Cod.mecc. CTIC8300B – cod. fisc. 80011870872
www.vincimascalucia.edu.it
E-MAIL ctic8a300b@istruzione.it ctic8a300b@pec.istruzione.it



Il Tribunale, con la sentenza n. 14458/2025, depositata lo scorso 19 ottobre, ha dovuto così misurare la sottile distanza tra la fisiologia del rischio nelle attività ricreative e la responsabilità civile dell'istituto, richiamando gli orientamenti più recenti della **giurisprudenza** sulla custodia scolastica.

Il verdetto finale: la scuola non sempre paga

La sentenza chiude il caso sottolineando come **la tutela degli alunni non coincida con l'eliminazione di ogni rischio**.

L'evento viene qualificato come "*imprevedibile e occasionale*", non riconducibile a negligenza o omissione nella **vigilanza** scolastica.

La richiesta di risarcimento viene quindi respinta, con la consapevolezza che l'esperienza del cortile, tra gioco e regole, non può mai essere del tutto esente da imprevisti, anche sotto l'occhio attento degli adulti.